



## L'ASSOCIAZIONE: STATUTO

### TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

#### Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'associazione denominata: "A.I.P.A.A - Associazione Italiana Per l'Anticaduta e Antinfortunistica".

#### Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Bergamo Via G.M. Scotti 11 presso lo Studio del Rag. Achille Rubini, ed ha sede di Rappresentanza Istituzionale in Roma in Via Brenta 13 presso Confindustria - Finco, e potrà istituire altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, stabili organizzazioni, sezioni, strutture operative, rappresentanze, uffici e recapiti.

#### Articolo 3

L'Associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge.

### TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

#### Articolo 4

L'Associazione è apolitica, apartitica, non confessionale e non ha assolutamente fini di lucro diretto o indiretto. L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

#### Articolo 5

L'associazione si prefigge di divulgare e promuovere, attraverso corsi, seminari, convegni, fiere e mezzi di comunicazione in generale, le misure di prevenzione degli infortuni derivanti dalle cadute dall'alto e l'antinfortunistica in generale con particolare riferimento ai luoghi di lavoro. L'Associazione si prefigge come scopo quello di promuovere costantemente il miglioramento continuo dei prodotti e dei servizi derivanti dal settore specifico dei lavori in quota, in particolare verso i propri associati e questo anche attraverso il contributo di Enti Studi di Certificazione, Università e centri di ricerca o la creazione e la promozione di centri specializzati. L'Associazione fra i propri scopi ha anche quello di proporre l'adeguamento delle normative locali e nazionali, dapprima sul territorio Italiano e su quello della Comunità Europea volte all'introduzione di installazione di prodotti e sistemi per la sicurezza dei lavori in quota. L'Associazione al fine di raggiungere l'obiettivo della diffusione della cultura della prevenzione e della conoscenza degli strumenti e dei dispositivi di protezione potrà:

- Organizzare corsi sia gratuiti che a pagamento;
- Stipulare con enti privati, pubblici, regioni e stato, convenzioni ed accreditamenti;
- Promuovere campagne di sensibilizzazione, di ricerca o sviluppo anche con la collaborazione, cooperazione o patrocinio di altri enti, fondazioni siano essi pubblici o privati;

- Svolgere l'attività editoriale e tipografica in genere, con l'esclusione della pubblicazione di quotidiani; potrà quindi produrre, pubblicare, distribuire e vendere, libri, riviste, opuscoli e periodici (anche con l'abbinamento di audiovisivi), curandone anche l'edizione e la stampa, che potrà essere svolta con tutti gli strumenti mediatici, quali radio, televisione, internet, telefonici ect.
- Promuovere la formazione all'interno della scuola sia pubblica che privata a qualsiasi livello;
- Contribuire, direttamente o tramite i soci alla realizzazione di programmi, progetti e altre attività di carattere tecnico e scientifico attinenti alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- Coordinare le iniziative e gli interventi dei soci a favore dell'associazione;
- Patrocinare e sostenere convegni e seminari di studio e altre manifestazioni;
- Promuovere lo studio, lo sviluppo e la ricerca di prodotti innovativi (siano essi dispositivi individuali o collettivi di protezione contro gli infortuni), o il rinnovamento di quelli attualmente esistenti, che hanno come scopo quello di ridurre gli infortuni sui luoghi di lavoro.
- Promuovere lo studio e l'analisi settoriali dai quali gli associati possano trarre le informazioni necessarie per poter promuovere i loro beni e servizi.
- Promuovere centri di formazione d'eccellenza atti a formare e qualificare le Imprese Associate che operano nel settore e gli addetti di qualsiasi comparto che utilizzano sistemi e dispositivi per i lavori in quota.
- Tutelare gli interessi delle imprese associate.
- All'associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali in precedenza indicati, ad eccezione delle attività direttamente connesse ovvero accessorie per natura.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'associazione.

### TITOLO III – SOCI

#### Articolo 6

I soci dell'associazione si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci aggregati;
- c) soci benemeriti;
- d) soci onorari.

Si considerano fondatori i soci che liberamente hanno dato vita all'Associazione intervenendo all'atto costitutivo. Si tratta di persone fisiche o giuridiche che hanno sviluppato ed hanno una sensibilità rispetto al tema della riduzione degli incidenti derivanti dalle cadute dall'alto e della prevenzione degli infortuni in generale. I soci fondatori mantengono la loro qualifica di soci a vita. Assumono la veste di soci aggregati coloro, persone fisiche o giuridiche, che dopo aver presentato domanda di adesione al Consiglio Direttivo e la stessa sia stata accolta, abbiano versato la quota associativa nella misura indicata dal Consiglio Direttivo. Mantengono lo status di soci con il regolare rinnovo della quota associativa annuale che deve essere versata nelle modalità previste dal Consiglio Direttivo. I soci aggregati possono integrare la quota associativa con altre elargizioni di carattere ordinario o straordinario, contribuendo così in maniera rilevante e continuata a sostenere le finalità istituzionali dell'Associazione. I soci benemeriti, sono persone fisiche o giuridiche, che essendosi distinte con particolari meriti, alla diffusione ed al raggiungimento degli scopi dell'Associazione stessa, anche mediante il conferimento di contributi. Mantengono la loro qualifica di soci benemeriti a vita. Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare anche soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione.

## **Articolo 7**

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente. Le somme che i soci aggregati verseranno ad integrazione della quota associativa, saranno considerate forme di elargizione destinate alle finalità istituzionali. Ai soci è consentito anche assumere direttamente a proprio carico gli oneri e i costi inerenti alla realizzazione di determinati progetti sempre inerenti all'attività istituzionale. Non sono obbligati al pagamento della quota associativa i soci onorari e quelli benemeriti.

## **Articolo 8**

La partecipazione all'Associazione non è trasferibile, neppure per successione. La qualità di associato risulta da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 9**

Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa nei modi fissati con lo statuto o con appositi regolamenti e di esercitare i propri diritti elettorali. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione. I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'Associazione. Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo. Gli associati devono operare nell'interesse esclusivo dell'associazione, osservare le norme statutarie e regolamentari, partecipare alla vita associativa secondo la categoria di appartenenza.

## **Articolo 10**

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

## **TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 11**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori

### **Articolo 12**

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria, costituita da tutte le tipologie di soci, è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile e ad essa compete:- l'approvazione del bilancio annuale di esercizio e la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea ordinaria sarà chiamata anche alla nomina del Consiglio Direttivo secondo il seguente specifico iter procedurale: I soci fondatori a maggioranza saranno chiamati a nominare tre dei cinque membri del Consiglio Direttivo; I soci aggregati a maggioranza saranno chiamati a nominare uno dei cinque membri del Consiglio; I soci benemeriti e onorari a maggioranza saranno chiamati a nominare uno dei cinque membri del Consiglio. L'assemblea straordinaria, costituita esclusivamente dai soci fondatori, delibe-

ra sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale.

### **Articolo 13**

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo esclusivamente mediante avviso scritto inviato per posta elettronica o fax a tutti i soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Nell'avviso di convocazione, oltre agli argomenti all'ordine del giorno, vanno indicati la data, il luogo e l'ora in cui si terrà l'assemblea in prima convocazione ed eventualmente quella in seconda convocazione, che però non può tenersi nello stesso giorno. Inoltre l'assemblea dev'essere convocata quando se ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre soci fondatori oppure da un decimo degli associati.

### **Articolo 14**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale, qualunque sia la categoria di appartenenza.. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta. Gli enti e le società possono farsi rappresentare anche mediante delega rilasciata a favore di propri dipendenti e collaboratori. Dallo stesso delegato non possono essere rappresentati più di due soci.

### **Articolo 15**

Ogni associato ha diritto ad un voto. Le votazioni avvengono normalmente in forma palese, salvo per le nomine alle cariche sociali per le quali è previsto il voto segreto.

### **Articolo 16**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, e in mancanza di entrambi dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina il segretario, anche tra non soci. Il Segretario assiste il Presidente e cura la redazione dei verbali delle riunioni assembleari.

### **Articolo 17**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei soci iscritti. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, mentre per l'assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno un quarto di tutti i soci iscritti. Le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima e seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

### **Articolo 18**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo è composto da cinque membri e durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili. La durata in carica è uguale per tutti i consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati. Per la prima volta il Consiglio Direttivo viene nominato con l'atto costitutivo.

### **Articolo 19**

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Per la prima volta il Presidente viene nominato con l'atto costitutivo. La carica di Segretario può essere affidata anche a persone estranee al Consiglio Direttivo.

### **Articolo 20**

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri in carica. La convocazione viene fatta esclusivamente mediante avviso scritto inviato per posta elettronica o fax a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni. In mancanza delle formalità di convocazione le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la pre-

senza di tutti i consiglieri in carica. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo si intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

#### **Articolo 21**

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal Consigliere più anziano di età. Di ogni riunione viene redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Qualora un Consigliere venga a cessare, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un sostituto, il quale resterà in carica fino alla prossima assemblea ordinaria. Ove venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri in carica, dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci per procedere alla nomina dell'intero Consiglio Direttivo. Nel caso in cui vengano a cessare tutti i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dovrà convocare immediatamente l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 22**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione, nulla escluso o eccettuato. Il consiglio direttivo si occupa anche di tutta la programmazione dell'attività annuale dell'associazione, dell'incaricare consulenti o docenti per lo svolgimento di corsi e formazione. I docenti possono essere scelti anche fra i consiglieri in carica al consiglio e/o fra i soci, la loro attività sarà ricompensata con le medesime modalità e tariffe stabilite con tutti gli altri consulenti. Al consiglio spetta anche l'insindacabile autorizzazione o rifiuto dell'ingresso di nuovi soci, così come stabilisce il conferimento della qualifica di socio onorario.

#### **Articolo 23**

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente se nominato. Il legale rappresentante può conferire, a singoli consiglieri e anche ad estranei, deleghe e procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

#### **Articolo 24**

Il controllo amministrativo e contabile sull'attività di gestione dell'associazione è affidato al Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri anche non soci scelti tra persone esperte e qualificate sul piano professionale, giuridico, amministrativo ed economico. Il collegio dei revisori elegge tra i suoi membri il Presidente e svolge le seguenti funzioni: verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell'associazione; verifica il bilancio annuale redigendo apposita relazione indirizzata al consiglio direttivo. I revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

#### **Articolo 25**

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio.

## TITOLO V – IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

### Articolo 26

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

### Articolo 27

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

## TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

### Articolo 28

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

### Articolo 29

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 30

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.